



DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA e RICERCA

Convegno AIFOS

"La sicurezza nel pubblico spettacolo"

Intervento:

"Le attrezzature di lavoro. Le verifiche e il ruolo dell'INAIL: Obblighi e procedure"

a cura di Michele De Mattia


Brescia, 23 gennaio 2015 – c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via Branze, 45 Brescia

- **Dati infortuni sul lavoro in Lombardia**
- **Dati della presentazione del 7° rapporto INAIL sull'attività di Sorveglianza del Mercato**
- **Alcune considerazioni dei dati e uso scorretto ragionevolmente prevedibile delle macchine**
- **Direttive di prodotto-Immissione sul mercato e/o messa in servizio**
- **Direttive sociali- Esercizio -Uso delle attrezzature di lavoro**
- **Compiti e funzioni dell'INAIL assegnati e riconfermati dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.**
- ***Attività svolte in Regione Lombardia da INAIL Settore Certificazione, Ricerca e Verifica -CVR-Unità Operativa Territoriale -UOT-***
- **Le verifiche periodiche obbligatorie delle attrezzature di lavoro e il ruolo dell'INAIL: obblighi e procedure**
- **Alcune esclusioni delle attrezzature, dal campo di applicazione dell'articolo 71, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., utilizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e manifestazioni fieristiche**

Premessa

La forte evoluzione della normativa antinfortunistica non permette di guardare con ottimismo ai dati sugli infortuni che appaiono anche adesso preoccupanti, seppur consolidato il trend positivo degli ultimi anni con graduale decremento del fenomeno sia a livello nazionale che regionale.

- in Lombardia nel 2012 diminuzione di 10.000 infortuni rispetto al 2011-



Infortunati sul lavoro avvenuti in Lombardia nel biennio 2011 – 2012

Fonte dati: Rapporto annuale INAIL
Lombardia anno 2012

**Tavola n. 2 - Infortuni avvenuti nel biennio 2011-2012 e denunciati all'Inail in Lombardia
TUTTE LE GESTIONI**

Dati INAIL – Rapporto Annuale Regionale 2012 Lombardia

Territorio	TOTALE INFORTUNI		
	2011	2012	Var. % 2011/2012
BERGAMO	15.257	13.818	-9,4
BRESCIA	17.314	15.555	-10,2
COMO	6.544	6.171	-5,7
CREMONA	5.795	5.276	-9,0
LECCO	4.269	3.738	-12,4
LODI	2.706	2.572	-5,0
MANTOVA	6.529	5.908	-9,5
MILANO	40.079	38.025	-5,1
MONZA-BRIANZA	8.730	7.810	-10,5
PAVIA	5.887	5.426	-7,8
SONDRIO	2.395	2.283	-4,7
VARESE	11.513	10.520	-8,6
Lombardia	127.018	117.102	-7,8
ITALIA	725.609	656.514*	-9,5

(*) stima previsionale del dato annuo definitivo

**Tavola n.3 - Infortuni mortali avvenuti nel biennio 2011-2012 e denunciati all'Inail in Lombardia
TUTTE LE GESTIONI**

Territorio	INFORTUNI MORTALI		Modalità di evento	Lombardia	
	2011	2012		2011	2012
			In occasione di lavoro	93	88
			di cui:		
BERGAMO	15	21	Ambiente di lavoro ordinario	65	63
BRESCIA	21	24	Con mezzo di trasporto	28	25
COMO	11	9			
CREMONA	3	8	In itinere	32	45
LECCO	3	4	TOTALE	125	133
LODI	4	7			
MANTOVA	10	13			
MILANO	33	19			
MONZA-BRIANZA	6	4			
PAVIA	8	7			
SONDRIO	1	4			
VARESE	10	13			
Lombardia	125	133			
ITALIA	900	824 (*)			

(*) stima previsionale del dato annuo definitivo



In controtendenza rispetto all'andamento nazionale, il dato riguardante gli infortuni mortali, che passano in Lombardia dai 125 casi nel 2011 ai 133 nel 2012

Tavola n. 4 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel biennio 2011-2012 e denunciati all'Inail per gestione e territorio

PROVINCE E REGIONI	Agricoltura			Industria e servizi			Conto Stato		
	TOTALE INFORTUNI		VAR % 2011/12	TOTALE INFORTUNI		VAR % 2011/12	TOTALE INFORTUNI		VAR % 2011/12
	2011	2012		2011	2012		2011	2012	
BERGAMO	455	430	-5,5	14.390	12.970	-9,9	412	418	1,5
BRESCIA	1.043	951	-8,8	15.783	14.133	-10,5	488	471	-3,5
COMO	161	125	-22,4	6.164	5.830	-5,4	219	216	-1,4
CREMONA	503	508	1,0	5.163	4.625	-10,4	129	143	10,9
LECCO	72	62	-13,9	4.088	3.567	-12,7	109	109	0
LODI	150	127	-15,3	2.462	2.329	-5,4	94	116	23,4
MANTOVA	686	693	1,0	5.662	5.063	-10,6	181	152	-16,0
MILANO	262	243	-7,3	38.431	36.482	-5,1	1.386	1.300	-6,2
MONZA BRIANZA	76	52	-31,6	8.342	7.480	-10,3	312	278	-10,9
PAVIA	296	254	-14,2	5.409	4.985	-7,8	182	187	2,7
SONDRIO	197	185	-6,1	2.113	2.010	-4,9	85	88	3,5
VARESE	181	172	-5,0	10.948	9.997	-8,7	384	351	-8,6
Lombardia	4.082	3.802	-6,9	118.955	109.471	-8,0	3.981	3.829	-3,8
ITALIA	47.061	42.825	-9,0	647.913	584.915	-9,7	30.635	28.774	-6,1

L'analisi condotta per settore di attività evidenzia un calo degli infortuni in tutte le gestioni

Tavola n. 5 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel biennio 2011-2012 e denunciati all'Inail per gestione e territorio

PROVINCE E REGIONI	Agricoltura		Industria e servizi		Conto Stato	
	CASI MORTALI		CASI MORTALI		CASI MORTALI	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
BERGAMO	2	3	13	18	-	-
BRESCIA	3	2	18	22	-	-
COMO	1	-	10	9	-	-
CREMONA	1	1	2	7	-	-
LECCO	-	-	3	4	-	-
LODI	-	1	4	6	-	-
MANTOVA	4	4	6	9	-	-
MILANO	-	-	33	19	-	-
MONZA BRIANZA	-	-	6	4	-	-
PAVIA	1	-	7	7	-	-
SONDRIO	-	1	1	3	-	-
VARESE	-	-	10	13	-	-
LOMBARDIA	12	12	113	121	-	-
ITALIA	111	102 (*)	777	712 (*)	12	10(*)

(*) stima previsionale del dato annuo definitivo

Per gli infortuni mortali, nell'analisi condotta per settore di attività, il dato rimane stabile nel settore Agricoltura mentre è in aumento il numero di casi nel settore Industria e Servizi

**Tavola n. 6 - Stranieri – Infortuni sul lavoro avvenuti nel biennio 2011-2012
e denunciati all'Inail per territorio
TUTTE LE GESTIONI**

Territorio	TOTALE INFORTUNI			INFORTUNI MORTALI	
	2011	2012	Var. % 2011/2012	2011	2012
BERGAMO	3.357	2.890	-13,9	4	2
BRESCIA	3.902	3.481	-10,8	4	5
COMO	1.098	1.037	-5,5	-	1
CREMONA	1.103	992	-10,1	-	2
LECCO	744	647	-13,0	-	1
LODI	627	658	4,9	1	4
MANTOVA	1.493	1.411	-5,5	2	3
MILANO	7.984	7.566	-5,2	7	6
MONZA BRIANZA	1.487	1.276	-14,2	1	2
PAVIA	989	919	-7,1	1	3
SONDRIO	302	254	-15,9	-	
VARESE	2.004	1.782	-11,1	2	4
Lombardia	25.090	22,913	- 8,7	22	33
ITALIA	116.769	104.330	-10,7	145	120

INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



CONVEGNO

*“Presentazione del VII Rapporto
sull’attività di Accertamento Tecnico svolta
nell’ambito della Sorveglianza del Mercato
riguardante le macchine marcate CE”*

Milano, 12 Dicembre 2013
ore 9.00

*Auditorium Gio Ponti – Assolombarda
Via Pantano, 9 – MILANO*

INAIL


7° RAPPORTO

sull’attività di sorveglianza del mercato
ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti
rientranti nel campo di applicazione
della Direttiva Macchine




Ricerca

Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici



Altro	57
infortunio mortale	105
infortunio non mortale	1445
verifica in fiera	51
verifica periodica	386
vigilanza nei luoghi di lavoro	979
Totale	3023

Infortunio non mortale



Infortunio mortale




Fig. 1.4 - Motivo della segnalazione di presunta non conformità

sono presi a riferimento i dati rilevati nei precedenti Rapporti e precisamente per il 4° Rapporto i dati al 30 giugno 2006, per il 5° Rapporto i dati al 30 giugno 2008, per il 6° Rapporto i dati al 30 ottobre 2010 e per il presente quelli al 30 giugno 2013.

Quadro generale delle segnalazioni di presunta non conformità e risultanze degli accertamenti tecnici

(TC) TIPOLOGIA MACCHINA	Infortunio mortale		Infortunio non mortale		Verifica Periodica		Vigilanza		Tot.		
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%			
										N.	
10/1 Ascensori montacarichi scale e marciapiedi mobili	0	0	5	31,3	0	0	9	56,3	14		
123 Laser ed apparecchiature laser	0	0	1	50	0	0	1	50	2		
142 Macchine per il legno	2	1,2	88	54,7	0	0	70	43,5	160		
143 Macchine utensili	4	1,1	215	80,1	0	0	134	37,4	353		
144 Macchine agricole e forestali	13	5,7	80	35,2	4	1,8	70	30,8	167		
145 Macchine per gomma e plastica	1	0,9	78	87,3	0	0	36	31,9	113		
146 Macchine per imballaggio	5	2,9	125	73,5	0	0	38	22,4	168		
147 Gru	9	3,9	34	14,6	130	55,8	56	24	229		
148 Macchine per movimentazione continua	2	7,7	20	76,9	0	0	4	15,4	26		
149 Apparecchiature per immagazzinamento automatico	1	33,3	2	66,7	0	0	0	0	3		
150 Carrelli industriali	14	10,8	29	22,3	32	24,6	55	42,3	130		
151 Macchine per cantiere e costruzione	13	5,1	99	38,5	5	1,9	138	53,7	254		
153 Macchine per l'industria alimentare	3	1,4	132	81,7	0	0	77	36	212		
168 Catene, funi, cinghie e accessori	3	17,6	7	41,2	1	5,9	6	35,3	17		
182 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore	1	14,3	3	42,9	0	0	3	48,8	7		
183 Macchine per la gestione dei rifiuti	3	6,5	32	69,6	0	0	11	23,9	46		
186 Attrezzature per processi termici industriali	0	0	9	75	0	0	2	16,7	11		
188 Nastri trasportatori	0	0	12	92,3	0	0	1	7,7	13		
192 Attrezzature anti incendio	0	0	0	0	1	100	0	0	1		
196 Macchine per scavi sotterranei	0	0	0	0	0	0	4	100	4		
197 Pompe	1	33,3	1	33,3	0	0	1	33,3	3		
198 Macchine per stampa e lavorazione della carta	1	0,6	107	66,9	0	0	52	32,5	160		
200 Macchine per conceria	0	0	19	54,3	0	5,7	14	40	33		
201 Macchine per calzature e pelletteria	0	0	28	80	0	0	7	20	35		
202 Macchine per fonderia	1	5,6	7	38,9	0	0	10	55,6	18		
214 Macchine tessili lavaggio a secco lavanderie industriali	2	1,5	99	72,3	0	0	36	26,3	137		
255 Utensili a mano non elettrici	0	0	8	85,7	0	0	1	14,3	7		
256 Veicoli e installazioni ferroviarie	0	0	4	44,4	4	44,4	1	11,1	9		
270 Motori a combustione interna	0	0	1	14,3	0	0	6	85,7	7		
271 Apparecchiature per trattamenti delle superfici	0	0	12	48,2	0	0	14	53,8	26		
274 Attrezzature aeroportuali	0	0	3	75	1	25	0	0	4		
310 Robot	1	100	0	0	0	0	0	0	1		
322 Apparecchiature per produrre e sagomare metalli	0	0	10	90,9	0	0	1	9,1	11		
33 Porte motorizzate	2	33,3	3	50	0	0	1	16,7	6		
61 Utensili portatili elettrici	0	0	8	85,7	0	0	1	14,3	7		
61F Utensili trasportabili elettrici	1	10	5	50	0	0	4	40	10		
98 Piattaforme di sollevamento	11	3,8	38	13,2	202	70,4	32	11,1	283		
ALTRE TIPOLOGIE	Altre macchine		9	4,1	118	53,9	0	0	88	31,1	195
	Attrezzature intercambiabili		1	9,1	4	36,4	3	27,3	3	27,3	11
	Componenti di sicurezza		0	0	2	14,3	1	7,1	10	71,4	13
	Quasi-macchine		0	0	2	100	0	0	0	0	2
SS H10	Macchine per cucire		0	0	0	0	0	0	2	100	2
SS I24	Ventilatori industriali		1	50	1	50	0	0	0	0	2
Totale										2913¹	

Tab. 1.1 - Motivo della segnalazione per tipologia di macchina

(TC) TIPOLOGIA MACCHINA	Mortale		Non mortale			
	N.	%	N.	%		
10/1 Ascensori Montacarichi Scale e marciapiedi mobili	0	0	5	0,2		
123 Laser ed apparecchiature laser	0	0	1	0,1		
142 Macchine per il legno	2	2	88	6,1		
143 Macchine utensili	4	3,9	215	15		
144 Macchine agricole e forestali	13	12,7	80	5,5		
145 Macchine per gomma e plastica	1	1	76	5,3		
146 Macchine per imballaggio	5	4,9	125	8,6		
147 Gru	9	8,8	34	2,3		
148 Macchine per movimentazione continua	2	2	20	1,4		
149 Apparecchiature per immagazzinamento automatico	1	1	2	0,1		
150 Carrelli industriali	14	13,7	29	2		
151 Macchine per cantiere e costruzione	13	11,7	99	6,8		
153 Macchine per l'industria alimentare	3	2,9	132	9,2		
168 Catene, funi, cinghie e accessori	3	2,9	7	0,5		
182 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore	1	1	3	0,2		
183 Macchine per la gestione dei rifiuti	3	1,9	32	2,3		
186 Attrezzature per processi termici industriali	0	0	9	0,6		
188 Nastri trasportatori	0	0	12	1		
197 Pompe	1	1	1	0,1		
198 Macchine per stampa e lavorazione della carta	1	1	107	7,4		
200 Macchine per conceria	0	0	19	1,3		
201 Macchine per calzature e pelletteria	0	0	28	1,9		
202 Macchine per fonderia	1	1	7	0,5		
214 Macchine tessili lavaggio a secco lavanderie industriali	2	2	99	6,8		
255 Utensili a mano non elettrici	0	0	6	0,4		
256 Veicoli e installazioni ferroviarie	0	0	4	0,3		
270 Motori a combustione interna	0	0	1	0,1		
271 Apparecchiature per trattamenti delle superfici	0	0	12	0,8		
274 Attrezzature aeroportuali	0	0	3	0,2		
310 Robot	1	1	0	0		
322 Apparecchiature per produrre e sagomare metalli	0	0	10	0,7		
33 Porte Motorizzate	2	2	3	0,2		
61 Utensili portatili elettrici	0	0	6	0,4		
61F Utensili trasportabili elettrici	1	1	5	0,3		
98 Piattaforme di sollevamento	11	10,8	38	2,6		
ALTRE TIPOLOGIE	Altre macchine		9	7,8	118	8,2
	Attrezzature intercambiabili		1	1	4	0,3
	Componenti di sicurezza		0	0	2	0,1
	Quasi-macchine		0	0	2	0,1
SS I24	Ventilatori industriali		1	1	1	0,1
Totale	105		1445			

Tab. 1.2 - Segnalazioni di presunta non conformità per infortunio (mortale e non) per tipologia di macchina




Fig. 1.7 - Risultanze degli accertamenti tecnici – Dato complessivo

TIPOLOGIA	N.° SEGNALAZIONI	RISULTANZE					
		CONF.		NON CONF.		RESE CONF.	
TC 143 - MACCHINE UTENSILI	358	238					
		CONF.		NON CONF.		RESE CONF.	
		28	11.8%	141	59.2%	69	29.0%
TC 98 - PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO	287	213					
		CONF.		NON CONF.		RESE CONF.	
		47	22.1%	118	55.4%	48	22.5%
TC 151 - MACCHINE PER CANTIERE E COSTRUZIONE	257	177					
		CONF.		NON CONF.		RESE CONF.	
		20	11.3%	126	71.2%	31	17.5%
TC 147 - GRU	233	160					
		CONF.		NON CONF.		RESE CONF.	
		33	20.6%	86	53.8%	41	25.6%

Tab. 1.4 - Sintesi delle risultanze degli accertamenti tecnici per le tipologie di macchine maggiormente segnalate

Gruppo RES	98/37	2006/42	Totale	
	N.	N.	N.	%
Comandi	524	22	546	12,6
Rischi meccanici - Protezioni e dispositivi di protezione	1787	69	1856	42,8
Rischi meccanici - Stabilità e Resistenza	277	5	282	6,5
Posto di lavoro	160	15	175	4
Rischi meccanici - Altri rischi	84	15	99	2,3
Altri rischi	191	4	195	4,5
Rischi elettrici	20	1	21	0,5
Manutenzione	158	6	164	3,8
Segnalazioni, marcatura, istruzioni	961	40	1001	23
Totale	4162	177	4339	

Tab. 1.7 - Sintesi delle non conformità per gruppi di RES riferiti alla Direttiva Macchine

**Fonte dati: INAIL
7° RAPPORTO
sull'attività di
sorveglianza del
mercato ai sensi
del D.Lgs. 17/2010
per i prodotti
rientranti nel
campo di
applicazione della
Direttiva Macchine**

CAPITOLO 2

**Analisi delle segnalazioni di presunta
non conformità e delle risultanze
degli accertamenti tecnici per regione**



NORD	1547
CENTRO	1215
SUD E ISOLE	195
Totale	2957




Fig. 2.1 Segnalazioni di presunta non conformità dei soggetti istituzionali suddivisi per area geografica¹

Fonte dati: INAIL
7° RAPPORTO
 sull'attività di
 sorveglianza del
 mercato ai sensi
 del D.Lgs. 17/2010
 per i prodotti
 rientranti nel
 campo di
 applicazione della
 Direttiva Macchine





Fig. 2.2 Segnalazioni di presunta non conformità dei soggetti istituzionali suddivisi per regione


REGIONE	Infortunio mortale		Infortunio non mortale		Verifica in fiera		Verifica periodica		Vigilanza		Altro		Totale
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.
ABRUZZO	3	3,1	30	2,1	0	0	0	0	20	2	0	0	53
BASILICATA	0	0	4	0,3	0	0	0	0	1	0,1	0	0	5
CALABRIA	1	1	3	0,2	0	0	0	0	2	0,2	0	0	6
CAMPANIA	3	3,1	20	1,4	0	0	2	0,5	2	0,2	0	0	27
EMILIA ROMAGNA	11	11,2	140	9,7	0	0	104	27	143	14,6	0	0	398
FRIULI VENEZIA GIULIA	3	3,1	55	3,8	0	0	1	0,3	28	2,7	0	0	85
LAZIO	6	6,1	32	2,2	8	15,7	6	1,6	18	1,8	4	44,5	74
LIGURIA	3	3,1	29	2	0	0	15	3,9	15	1,5	0	0	62
LOMBARDIA 	20	20,3	374	26,1	14	27,5	53	13,8	185	18,9	3	33,3	649
MARCHE	7	7,1	94	6,5	0	0	8	2,1	34	3,5	0	0	143
MOLISE	0	0	2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PIEMONTE	10	10,2	222	15,4	0	0	1	0,3	158	16,2	0	0	391
PUGLIA	5	5,1	15	1	0	0	48	12,5	10	1	2	22,2	80
SARDEGNA	1	1	7	0,5	0	0	16	4,2	3	0,3	0	0	27
SICILIA	3	3,1	3	0,2	0	0	36	9,4	8	0,8	0	0	50
TOSCANA	9	9,2	189	13,2	2	3,9	75	19,5	212	21,8	0	0	487
TRENTINO ALTO ADIGE	3	3,1	41	2,9	0	0	2	0,5	25	2,6	0	0	71
UMBRIA	3	3,1	34	2,4	0	0	3	0,8	18	1,8	0	0	58
VALLE D'AOSTA	0	0	10	0,7	0	0	0	0	7	0,7	0	0	17
VENETO	7	7,1	133	9,3	27	52,9	14	3,6	91	9,3	0	0	272
Totale	98		1437		51		384		978		9		2957

Tab.2.1 Segnalazioni di presunta non conformità per infortunio (mortale e non) suddivise per regione

Fonte dati INAIL: 7° RAPPORTO sull'attività di sorveglianza del mercato ai sensi del D.Lgs. 17/2010 per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva Macchine

LOMBARDIA


MOTIVO SEGNALAZIONE	N.
Infotunio mortale	20
Infotunio non mortale	374
Verifica in fiera	14
Verifica periodica	53
Vigilanza nei luoghi di lavoro	185
Altro	3
Totale	649


Fig. 2.15 Motivo della segnalazione di presunta non conformità


RISULTANZE	N.
CONFORME	55
NON CONFORME	260
RESA CONFORME	106
UNICO ESEMPLARE	75
Totale	496

Fig. 2.16 Risultanze degli accertamenti tecnici

(TC) TIPOLOGIA MACCHINA	Infotunio mortale		Infotunio non mortale		Verifica periodica		Vigilanza nei luoghi di lavoro		Totale	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	
10/1 Ascensori Montacarichi Scale e marciapiedi mobili	0	0	0	0	0	0	2	1,1	2	
142 Macchine per il legno	0	0	17	4,5	0	0	10	5,4	27	
143 Macchine utensili	3	15	62	16,5	0	0	32	17,4	97	
144 Macchine agricole e forestali	2	10	19	5,1	1	1,9	19	10,3	41	
145 Macchine per gomma e plastica	1	5	19	5,1	0	0	8	4,3	28	
146 Macchine per imballaggio	3	15	36	9,5	0	0	6	3,2	45	
147 Gru	0	0	7	1,9	17	32,1	4	2,2	28	
148 Macchine per movimentazione continua	0	0	5	1,3	0	0	2	1,1	7	
150 Carrelli industriali	1	5	3	0,8	6	11,3	7	3,8	17	
151 Macchine per cantiere e costruzione	1	5	16	4,3	1	1,9	16	8,6	34	
153 Macchine per l'industria alimentare	1	5	28	7,4	0	0	10	5,4	39	
168 Catene, funi, cinghie e accessori	1	5	2	0,5	0	0	0	0	3	
182 Sistemi di refrigerazione e pompe di calore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183 Macchine per la gestione dei rifiuti	1	5	10	2,7	0	0	4	2,2	15	
186 Attrezzature per processi termici industriali	1	5	3	0,8	0	0	0	0	4	
188 Nastri trasportatori	0	0	4	1,1	0	0	0	0	4	
198 Macchine per stampa e lavorazione della carta	0	0	31	8,3	0	0	8	4,3	39	
200 Macchine per conceria	0	0	1	0,3	0	0	0	0	1	
201 Macchine per calzature e pelletteria	0	0	4	1,1	0	0	0	0	4	
202 Macchine per fonderia	0	0	1	0,3	0	0	3	1,6	4	
214 Macchine tessili lavaggio a secco lavanderie industriali	1	5	39	10,4	0	0	11	5,9	51	
255 Utensili a mano non elettrici	0	0	1	0,3	0	0	0	0	1	
256 Veicoli e installazioni ferroviarie	0	0	1	0,3	0	0	0	0	1	
270 Motori a combustione interna	0	0	1	0,3	0	0	1	0,5	2	
271 Apparecchiature per trattamenti delle superfici	0	0	2	0,5	0	0	6	3,2	8	
274 Attrezzature aeroportuali	0	0	2	0,5	0	0	0	0	2	
322 Apparecchiature per produrre e sagomare metalli	0	0	1	0,3	0	0	0	0	1	
33 Porte motorizzate	0	0	1	0,3	0	0	1	0,5	2	
61F Utensili trasportabili elettrici	0	0	1	0,3	0	0	1	0,5	2	
98 Piattaforme di sollevamento	2	10	15	4	26	49	12	6,5	55	
ALTRE TIPOLOGIE	Altre macchine	1	5	40	10,7	0	0	22	12	63
	Attrezzature intercambiabili	1	5	1	0,3	1	1,9	0	0	3
	Componenti di sicurezza	0	0	0	0	1	1,9	0	0	1
SS I24 Ventilatori industriali	0	0	1	0,3	0	0	0	0	1	
Totale	20		374		53		185		632	

Tab. 2.12 Motivo della segnalazione di presunta non conformità per tipologia di macchina



RISULTANZE	N.
CONFORME	33
NON CONFORME	88
RESA CONFORME	41
UNICO ESEMPLARE	25
TOT.	185

Fig. 3.6 Risultanze attività di sorveglianza

GRUPPO RES	N.	%
ALTRI RISCHI	22	6,8
COMANDI	43	13,3
MANUTENZIONE	18	5,6
POSTO DI LAVORO	19	5,9
RISCHI ELETTRICI	1	0,3
RISCHI MECCANICI - Altri rischi	8	2,5
RISCHI MECCANICI - Protezioni e dispositivi di protezione	4	1,2
RISCHI MECCANICI - Stabilità e resistenza	88	27,2
SEGNALAZIONI, MARCATURA, ISTRUZIONI	120	37,2
TOTALE	324	

GRUPPO RES	RES	DESCRIZIONE	N.
ALTRI RISCHI	1.1.2.d)	Requisiti Ergonomia	8
	1.1.5	Progettazione della macchina ai fini di trasporto	6
	1.5.4	Rischi dovuti a errori di montaggio	4
	1.5.7	Rischi di esplosione	1
	4.2.4	Idoneità all'impiego	3
Totale			22
COMANDI	1.2.1	Scurezza ed affidabilità dei sistemi di comando	5
	1.2.2	Dispositivi di comando	20
	1.2.3	Avviamento	1
	1.2.4	Dispositivo di arresto	4
	1.2.5	Selettore modale di funzionamento	4
	1.2.6	Avaria del circuito di alimentazione di energia	3
	1.2.7	Avaria del circuito di comando	2
	3.3.2	Avviamento/spostamento (macchine semoventi)	2
	4.2.1.3	Organi di comando dei movimenti	2
Totale			43

GRUPPO RES	RES	DESCRIZIONE	N.
POSTO DI LAVORO	1.5.15	Rischio di caduta	14
	3.2.1	Posto di guida	2
	3.4.3	Rischi connessi con il ribaltamento (macchine mobili)	1
	4.1.2.7	Rischi dovuti ai carichi manipolati	1
	4.2.1.1	Posto di guida (macchine per sollevamento mosse da energia diversa da quella umana)	1
Totale			19
RISCHI ELETTRICI	1.5.1	Rischi dovuti all'energia elettrica	1
Totale			1
RISCHI MECCANICI - Altri Rischi	1.3.3	Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti	2
	4.1.2.6	Controllo dei movimenti	2
	4.1.2.6 a)	Controllo dei movimenti	1
	4.1.2.6 c)	Controllo dei movimenti	2
	4.1.2.6 e)	Controllo dei movimenti	1
Totale			8
RISCHI MECCANICI - PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	1.3.7	Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili	4
Totale			4
SEGNALAZIONI, MARCATURE, ISTRUZIONI	1.7.0	Dispositivi di informazione	2
	1.7.1	Dispositivi di allarme	10
	1.7.2	Avvertenze in merito ai rischi residui	7
	1.7.3	Marcatura	9
	1.7.4	Istruzioni per l'uso	47
	1.7.4 a)	Istruzioni per l'uso – informazioni minime	11
	1.7.4 b)	Istruzioni per l'uso – requisiti linguistici	3
	1.7.4 c)	Istruzioni per l'uso – schemi macchina	3
	1.7.4 f)	Istruzioni per l'uso – indicazione rumore aereo prodotto	1
	1.7.4.2 c)	Istruzioni per l'uso – dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della dichiarazione di conformità CE, i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;	1
	3.6.1	Segnalazione – avvertimento (macchine mobili)	1
	3.6.3 a)	Istruzioni per l'uso (requisiti supplementari macchine mobili) - indicazioni vibrazioni	1
	4.3.2	Marcatura accessori di sollevamento	1
	4.3.3	Macchine di sollevamento - Marcature supplementari portata	9
4.4.2 a)	Istruzioni per l'uso (requisiti supplementari macchine per sollevamento)	5	
4.4.2 b)	Istruzioni per l'uso (requisiti supplementari macchine per sollevamento)	7	
4.4.2 d)	Istruzioni per l'uso (requisiti supplementari macchine per sollevamento)	2	
Totale			120
STABILITA' E RESISTENZA	1.3.1	Stabilità	11
	1.3.2	Rischio di rottura durante il funzionamento	17
	3.1.3	Progettazione della macchina ai fini della movimentazione	1
	4.1.2.1	Rischi dovuti alla mancanza di stabilità (macchine per sollevamento)	11
	4.1.2.2	Guide e vie di scorrimento (macchine per sollevamento)	1
	4.1.2.3	Resistenza meccanica (macchine per sollevamento)	17
	4.1.2.4	Pulegge, tamburi, catene e funi (macchine per sollevamento)	7
	4.2.1.4	Controllo delle sollecitazioni (macchine per sollevamento mosse da energia diversa da quella umana)	22
	4.2.2	Controllo delle sollecitazioni (macchine per sollevamento mosse da energia diversa da quella umana)	1
	Totale		
MANUTENZIONE	1.6.2	Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento	13
	1.6.3	Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia	2
	1.6.4	Intervento dell'operatore	3
Totale			18

Tab. 3.12 Non conformità per gruppi di RES riferiti alla Direttiva Macchine

Considerazioni

- L'analisi degli eventi mostra una crescita degli *incidenti nei quali i lavoratori hanno un ruolo rilevante*
- Parte della responsabilità sia attribuibile alla *insufficiente attenzione posta all'elemento umano e all'ambiente* con cui esso interagisce


Considerazioni

- La realizzazione di idonee condizioni di sicurezza in un sistema produttivo si fonda sull'attenta considerazione di **tutte le componenti** fondamentali che lo caratterizzano (**le risorse produttive, l'uomo, l'ambiente**)
- L'uomo, infatti, andrebbe riguardato come una particolare risorsa produttiva, caratterizzata da una sua affidabilità (ovvero **propensione all'errore**), inserito addirittura in un contesto che può influenzare i suoi comportamenti
- L'affidabilità del trinomio uomo – ambiente – macchina è praticamente determinata da **variabili non facilmente prevedibili**

Considerazioni

**Manipolazione
e uso scorretto
ragionevolmente
prevedibile**

COME ARRIVARE:



Sede ASSOLOMBARDA:
via Pantano 9, 20122 Milano

In metropolitana:
Stazione Missori

In Tram e Bus:
Linee 12, 15, 27, 54 (via Albricci \ Missori M3)

Parcheggi:
Autosilos: via Pantano, via Chiaravalle,
via Caldèron de la Barca
Sosta a pagamento su strada: via Larga, Piazza Velasca,
via Velasca, Largo Richini \ vicolo Santa Caterina,
corso di Porta Romana

In auto:
la sede di Assolombarda è all'interno dell'area C,
zona ad accesso regolamentata
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19:30

IL PARADISO PUO' ATTENDERE INAIL



SEMINARIO

LA MANIPOLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA... UN RISCHIO DA NON CORRERE

Milano 3-4 Dicembre 2013
ASSOLOMBARDA
via Pantano 9, 20122

RES 1.1.2 Principio d'integrazione della sicurezza

Definizioni

"uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;

"**uso scorretto ragionevolmente prevedibile**", l'uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal **comportamento umano facilmente prevedibile**.

1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza

a) Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere azionate, ad essere regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni esponano a rischi le persone, se effettuate nelle condizioni previste **tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile**.

c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della redazione delle istruzioni il fabbricante, o il suo mandatario, deve prendere in considerazione **non solo l'uso previsto della macchina, ma anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile**.

La Legislazione e la normativa sulla sicurezza delle macchine



Macchine ed Attrezzature di lavoro



IMMISSIONE SUL MERCATO e/o MESSA IN SERVIZIO

DIRETTIVE DI PRODOTTO

Direttiva quadro 83/189/CEE

Sicurezza prodotti industriali- destinate ai fabbricanti

Marcatura CE e libero scambio

**DIRETTIVE EUROPEE STABILISCONO I RE-
DI PRODOTTI** (macchine, insiemi, quasi macchine, etc)

**ORGANISMI EUROPEI DI NORMAZIONE ELABORANO
NORME ARMONIZZATE**

PRESUNZIONE DI CONFORMITA'
(norme armonizzate)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

OMOLOGAZIONE/VERIFICA IMPIANTI

per impianti/attrezzature in assenza delle direttive comunitarie

Esempio: impianti elettrici a regola d'arte

Progettazione Professionisti- DLgs 81/08 e DM 37/08

Realizzazione e 1° verifica: installatori qualificati -DM 37/08

Omologazione Installatore con dichiarazione di conformità fine lavori

Omologazione ASL/ARPA impianti zone 0-1 ATEX —art.296 DLgs 81/08

ESERCIZIO

per attrezzature di lavoro conformi o non rientranti nel campo di applicazione della direttive di prodotto o messe a disposizione antecedentemente alla loro emanazione

DIRETTIVE SOCIALI

Direttiva quadro 89/391/CE

Obiettivi sociali - destinate agli utilizzatori

Utilizzo delle attrezzature e dei prodotti

Requisiti minimi che gli Stati membri sono tenuti ad applicare nel loro contesto sociale

D.Lgs 81/08

TITOLO III, Capo I:

USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO e verifiche

Attrezzature in All. VII al DLgs 81/08

Comunicazione messa in servizio ai Soggetti competenti

Verifiche di Primo Impianto -DM329/2000 - D.M.1/12/1975

Prime Verifiche Periodiche - DLgs 81/08 e DM 11,04,2011

DLgs 81/08 Titolo III, Capo III

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Conferma DPR 462/01

Comunicazione INAIL/ASL/ARPA/Sportello Unico

Verifiche a campione INAIL

Verifiche periodiche ASL/ ARPA/Organismi

**IMMISSIONE SUL MERCATO
e/o MESSA IN SERVIZIO**

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

messa in servizio: definizione ? NO

commercializzazione: definizione? NO

immissione sul mercato: definizione? NO

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente *Titolo* si intende per:

a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, *inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo*, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

D.Lgs 17/2010

«**immissione sul mercato**»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

«**messa in servizio**»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

D.P.R. 459/96 ART. 1

3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. **Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.**
4. Si intende per messa in servizio:
- la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea;
 - l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, **qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore.**

D.Lgs 81/2008

Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro

COMMA 5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, **sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.**

la macchina si intende:

- **nuovamente immessa sul mercato, in caso di modifiche costruttive sostanziali non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, eseguite su:**
 - macchine marcate CE, costruite nel rispetto dei RES dell'allegato I della direttiva macchine;
 - macchine non marcate CE, costruite secondo la legislazione previgente al DPR 459/96, sia se utilizzate direttamente da chi ha eseguito la modifica, che successivamente vendute, noleggiate o date in concessione d'uso o in locazione finanziaria;
- **nuovamente messa in servizio, in caso di variazioni delle modalità di utilizzo, impiego o uso diverso da quello previsto dal costruttore in fase di progettazione,** sia su macchine marcate CE sia non marcate CE

e pertanto, configurandosi una nuova immissione sul mercato o una nuova messa in servizio, necessita assoggettare la macchina ad una delle procedure di certificazione CE delineate nella direttiva macchine

ai fini della marcatura CE si possono avere due situazioni:

-Macchine nuove che, dal 21 settembre 1996, devono essere marcate CE

-Macchine usate che subiscono modifiche che non rientrano nella ordinaria o straordinaria manutenzione: queste macchine devono essere marcate CE (anche se in origine già marcate) in quanto vengono considerate come macchine nuove, sostanzialmente diverse da quelle originali;

Al contrario:

Macchine usate che non hanno subito modifiche non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione non devono marcate CE. In questi casi, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore di conformità alla legislazione previgente

ESERCIZIO

**D.Lgvo 81/08
e s.m.i**

TITOLO III

**USO DELLE
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUE**

**CAPO I
USO DELLE
ATTREZZATURE
DI LAVORO**

Artt.

- 69 Definizioni
- 70 Requisiti di sicurezza
- 71 Obblighi datore lavoro
- 72 Obblighi noleggiatori
e concedenti in uso
- 73 Informazione e formazione

**CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

**CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

ALLEGATO V

**REQUISITI DI SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O
MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA
LORO EMANAZIONE**

**ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO
DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO**

**ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

**ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA**

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO



Il principio di conformità

1 - Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.



2 - Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.



Macchine
Allegato V Parte I e II



Si considerano conformi le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei D.M. adottati ai sensi dell'articolo 395 del DPR 547/55 ovvero dell'art. 28 del D.Lgs 626/94

Gli obblighi sulla sicurezza delle macchine


Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere adeguate al lavoro da svolgere e devono essere idonee ai fini della sicurezza e della salute

Il Datore di lavoro deve



attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che esse possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte (Articolo 71)

Tali misure sono tese a garantire che le attrezzature di lavoro




Formazione
Informazione
addestramento

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.

Se non esistente ove necessario predisporre il manuale d'uso e manutenzione dell' attrezzatura

Conformità ai requisiti di sicurezza ed uso delle attrezzature di lavoro



Buone prassi

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 valorizza il ruolo delle cosiddette “buone prassi” ai fini del miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro e le definisce puntualmente come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede assicurarne la più ampia diffusione”.



Linee guida

Atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni dall'Ispesl e dall'Inail e approvati in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni le province autonome di Trento e Bolzano



Linee guida per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili

Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Linee guida per la scelta e la manutenzione dei sistemi collettivi di protezione dei bordi- parapetti provvisori/Reti di protezione/Sistemi combinati

Linee guida adeguamento al DLgs 359/99 per il settore edilizio - movimentazione manuale dei carichi e sollevamento persone

Linee guida per l'esecuzione di lavori temporanei in quota con l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata montaggio/smontaggio/ trasformazione ponteggi

Piattaforme di lavoro sospese al gancio

Il sollevamento o l'abbassamento di persone mediante gru deve essere presa in considerazione solo in circostanze eccezionali, quando non è possibile ottenere un accesso al punto desiderato con mezzi meno pericolosi, ovvero un caso di emergenza.



IVI. De Mattia -INAIL

, un recente parere del Comitato Macchine della Commissione Europea, (vedi riunione del 09/04/2001), ha escluso la possibilità di inserire queste tipologie di strutture nell'ambito della Direttiva Macchine, prevedendo infatti per tutte le piattaforme di sollevamento persone, l'obbligo del rispetto dei requisiti di cui al punto 6 dell' all. I. La categoria degli "accessori di sollevamento" è quindi applicabile solo alla movimentazione dei materiali, come del resto previsto anche dal progetto di revisione della stessa Direttiva Macchine. Non risulterebbe quindi conforme alle disposizioni comunitarie sui prodotti l'applicazione della marcatura CE sui cestelli in questione, pur dovendo avere questi le caratteristiche di sicurezza previste dallo stato dell'arte (vedi norme tecniche di riferimento).

DLgvo 81/08

ALLEGATO VI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Osservazione preliminare

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

D.L.gvo 81/08 e s.m.i. - Allegato VI

3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi

3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

3.1.4 Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

D.L.gvo 81/08-Allegato VI

A titolo **eccezionale**, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ciò sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.

Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

Ministero lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaio 2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro

Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 es.m.i.

Allo scopo di chiarire il reale significato e l'estensione del termine "a titolo eccezionale" nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce *che*: "... omissis ... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; ... omissis ...".

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- **quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;**
- **per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;**
- **quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.**

In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di "eccezionale" richiamato nell'allegato VI al D.lgs. n. 81/08.

Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

Esempio di sollevamento multiplo



*** In caso di utilizzazione di due o più gru per il sollevamento simultaneo di carichi, deve essere verificata la compatibilità degli apparecchi usati e devono essere stabilite le procedure di manovra. Utile riferimento tecnico possono essere l'allegata Norma ISO 12480-1 (punto 11.4) e la lettera circolare ISPESL n. 10820 del 23.10.92. [Nota tecnica IL11]*



Esempio di sollevamento di un'arcata di ponte



Incidente durante un tentativo di sollevamento multiplo

D.L.gvo 81/08-Allegato VI

3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

3.2.1 Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

Art. 72 – Obblighi di noleggiatori e dei concedenti in uso

Solo per attrezzature non soggette a Direttive di prodotto o commercializzate prima della loro entrata in vigore



ATTESTATO DI CONFORMITA' ALL'ALLEGATO V (rilasciato dal noleggiatore)

SOLO PER LE ATTREZZATURE PRIVE DI CONDUTTORE il noleggiatore

- ✓ **Attesta il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza**
- ✓ **Acquisisce e conserva agli atti ... una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore/i incaricati dell'uso, i quali devono risultare formati conformemente al Titolo III (specifica abilitazione solo per attrezzature di cui all'art. 73 comma 5 – individuate dall'Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012**

IMPEGNO e COMPETENZE INAIL Settore RCV Milano: INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO del personale che utilizza determinate attrezzature di lavoro e per le quali è richiesta una specifica abilitazione

Attenzione datore di lavoro!

Dopo aver considerato l'attrezzatura di lavoro, il suo impiego, l'ambiente in cui viene inserita è d'obbligo considerare l'uomo che andrà ad utilizzarla.

Art. 73 - D.Lgvo. 81/2008 e s.mm.ii.

Informazione, formazione e addestramento

“Il datore di lavoro provvede:

Affinché per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori incaricati dispongano di ogni necessaria informazione istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) Alle condizioni di impiego delle attrezzature;*
- b) Alle situazioni anormali prevedibili.*

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

ACCORDO SANCITO IN DATA 22.02.2012 REPERTORIO ATTI N° 53/CSR

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)

Individuazione delle attrezzature di lavoro:

- a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili**

- b) Gru a torre**

- c) Gru mobile**

- d) Gru per autocarro**

- e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: 2. Carrelli industriali semoventi 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi**

- f) Trattori agricoli o forestali**

- g) Macchine movimento terra: 1. Escavatori idraulici: 2. Escavatori a fune 3. Pale caricatori frontali: 4. Terne: 5. Autoribaltabile a cingoli:**

- h) Pompa per calcestruzzo**

Verificare e registrare

Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) le attrezzature di lavoro **la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione** siano sottoposte a un **controllo iniziale** (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un **controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto**, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento
- b) le attrezzature **soggette a influssi che possono provocare deterioramenti** suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
 1. **ad interventi di controllo periodici**, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi
 2. **ad interventi di controllo straordinari** al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività
- c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e **devono essere effettuati da persona competente**.

I risultati dei controlli **devono essere riportati per iscritto** e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

TUTTE LE ATTREZZATURE

CONFORMITA'	Requisiti di sicurezza: attrezzature marcate CE e NON CE	Art. 70
SCelta	Considerazione da fare all'atto della scelta	Art. 71 - co.2
GESTIONE	Misure tecniche Organizzative di cui all'Allegato VI Corretta installazione e uso in conformità alle istruzioni d'uso Manutenzione Aggiornamento ai requisiti minimi di sicurezza Tenuta e aggiornamento del registro di controllo Posto di lavoro ergonomico Informazione, formazione, addestramento Specifica abilitazione degli operatori	Art. 71 - co.3 Art. 71 - co.4 Art. 71 - co.4 Art. 71 - co.4 Art. 71 - co.4 Art. 71 - co.6 Art. 71 - co.7 + art. 73 art. 73 - co 4 e 5
CONTROLLI INTERNI	Controlli eseguiti da persone competenti Controllo iniziale dopo ogni montaggio Controlli periodici Controlli straordinari Risultato dei controlli riportati su registro e conservati quelli degli ultimi tre anni	Art. 71 - co.8 Art. 71 - co.8 Art. 71 - co.8 Art. 71 - co.8 Art. 71 - co 9

LE ATTREZZATURE IN ALLEGATO VII AL DLgs 81/08 e s.m.i

VERIFICHE PERIODICHE	La 1° Verifica periodica svolta da INAIL o S.A. e le verifiche periodiche successive da ASL/ARPA o S.A. -DM 11.04.2011-	Art. 71 - co.11 e 12 (e DM 11.04.2011)
-----------------------------	---	---

ATTREZZATURE A NOLEGGIO

NOLEGGIATORI	Conformità Attestazione di buono stato di conservazione e manutenzione Dichiarazione del datore di lavoro che attesti che le attrezzature saranno utilizzate da persone formate/ abilitate	Art. 72 co. 1 + art.70 Art. 72 co 2 Art. 72 co 2
---------------------	--	--

INAIL (1886)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Il ruolo dell'INAIL per le verifiche delle attrezzature di lavoro

E' TITOLARE DI VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO E PRIME VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO

- art. 9, comma 6, lett. e), art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii. -

ISPESL (1980)

Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro

*viene soppresso e le relative funzioni, con
decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state
attribuite all'INAIL*

Art. 7, comma 1 del
Decreto Legge n. 78
del 31 maggio 2010
(convertito nella
legge n. 122 del 30
luglio 2010)

ANCC (1926)

Associazione Nazionale per il
Controllo della Combustione

ISPESL

ENPI (1938)

Ente Nazionale per la Prevenzione
degli Infortuni

«all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente

Legge 30.10.2013 n.125–conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 101 del 31.08.2013

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro” »

Art. 9, comma 6, lett. e)

6. L'ISPEL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;


riconfermate anche le **attività di omologazione residuali**, in quanto non in contrasto e/o incompatibili con la materia disciplinata dal TU

Articolo 304 – Abrogazioni-comma 1, lettera d)

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal Decreto Legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Dipartimenti Territoriali INAIL della Lombardia Settore Certificazione, Verifica e Ricerca

Il D.M. 23 dicembre 1982 istituiva i Dipartimenti periferici dell'ISPEL per consentire all'Istituto di svolgere l'attività omologativa derivata dall'assunzione delle competenze dei disciolti enti: ENPI e ANCC



ATTIVITA'

INAIL

*SVOLTE IN REGIONE LOMBARDIA da INAIL
Settore Certificazione, Ricerca e Verifica -CVR-
Unità Operativa Territoriale -UOT-di Milano*

**CONTROLLO
VERIFICA
ISPEZIONE**

**ATTIVITA'
SCIENTIFICA**

**CONSULENZA
SPECIALISTICA**



**Attrezzature e
Impianti**

**Stabilimenti a Rischio
Incidente Rilevante**



**Pubblicazioni
Ricerche**

**Relazioni convegni/seminari
Docenze**



**Partecipazione
Commissioni
Comitati**



***“Le prime verifiche periodiche
obbligatorie sulle attrezzature di
lavoro”***

“Il ruolo dell’INAAIL ”

1° verifica periodica ATTREZZATURE DI LAVORO Allegato VII al D.Lgs. N. 81/08

D.Lgs. n. 81/2008
art. 71, comma 11

D.M. 11/04/2011

INAIL

CONTROLLO Attrezzature Impianti



N. 108/L

**"TESTO UNICO
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO"**

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro.



N. 111

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 aprile 2011.

Disciplina delle modalità di effettuazione delle
verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abi-
lizzazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13,
del medesimo decreto legislativo.

ATTIVITA' TECNICA INAIL

**NO Esame
Documentazione**



**Verifica
Funzionamento e
compilazione
scheda tecnica**



**Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati abilitati alle
VERIFICHE PERIODICHE (art. 71 c.11 D.Lgs 81/08)**

ELENCO NAZIONALE

Commissione Ministero del Lavoro - Presidenza
(MISE/ML/MS/INAIL/Coordinamento tecnico delle Regioni)

Richiesta ad INAIL
Regionale di iscrizione

INAIL

controllo dell'operato
dei soggetti abilitati

ELENCO INAIL per Regione

**Modalità di effettuazione delle
VERIFICHE PERIODICHE**

Gruppo SC – Sollevamento cose

Gruppo SP – Sollevamento persone

Gruppo GVR – Gas vapore e riscaldamento

Elenco delle Sedi INAIL interessate

Punto Cliente

La modulistica

Elenchi dei soggetti abilitati:

- [Abruzzo](#)
- [Basilicata](#)
- [Calabria](#)
- [Campania](#)
- [Emilia Romagna](#)
- [Friuli Venezia Giulia](#)
- [Lazio](#)
- [Liguria](#)
- [Lombardia](#)
- [Marche](#)
- [Molise](#)
- [Piemonte](#)
- [Puglia](#)
- [Sardegna](#)
- [Sicilia](#)
- [Toscana](#)
- [Trentino Alto Adige](#)
- [Umbria](#)
- [Valle d'Aosta](#)
- [Veneto](#)

Obiettivi del legislatore

Azzerare l'arretrato

Fornire certezze al datore di lavoro dell'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al comma 11 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei termini temporali di cui all'All. VII

in Lombardia INAIL e S.A.

Il D.M. 11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni

controllo dell'operato dei soggetti abilitati, nonché di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata

Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE

D.M. 11.04.2011 (in vigore dal 23 maggio 2012)

VERIFICHE PERIODICHE - DEFINIZIONI

Verifica periodica

a) Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Prima verifica periodica

b) La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

Pertanto, le verifiche periodiche:

NON sono collaudi, né omologazioni

NON sono attività di consulenza

NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari)

D.M. 11.04.2011

PRIMA VERIFICA PERIODICA finalizzata a

Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione)

Accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

Altri rilievi

- ✓ **Conformità d'uso rispetto al manuale d'uso**
- ✓ **Tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):**
- ✓ **Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);**
- ✓ **Registro di controllo**
- ✓ **Stato di conservazione**
- ✓ **Prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.**

**COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA
ALLEGATO IV DEL DECRETO 11.04.2011 (se non è già
stato rilasciato il libretto)**

**Inosservanza norme di sicurezza
Comunicazione all'ASL/ARPA**

**Inosservanza requisiti essenziali di
sicurezza - Comunicazione al titolare
della funzione (INAIL)**

ATTENZIONE Fabbricante!!!

(Direttiva Macchine RES1.1.2 Principio d'integrazione della sicurezza)

valutazione dei rischi che tenga in considerazione anche l'uso previsto e le misure atte a prevenire un "uso improprio" ovvero " un USO scorretto ragionevolmente prevedibile

ATTENZIONE Organismo Notificato!!!

(Direttiva Macchine ALL. IX, previsto art. 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a))

Esame CE del tipo. L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE.

1



Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione

(art. 71, c.12, DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

ATTENZIONE Soggetto Abilitato!!!


(art. 3.1.2. lett.b), art. 3.2.1. DM 11.04.2011)

DURANTE LA PRIMA VERIFICA PERIODICA e le successive, tra l'altro, il Tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.

2

3

DATORE di LAVORO
Richiede la 1° V.P. all'INAIL ed indica il **Soggetto Abilitato**



MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inail.it

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ENTRA | Password dimenticata? | Registrati

Cerca: Trova | Ricerca Avanzata | Segui INAIL:

Chi siamo | INAIL comunica | Atti Inail | Amministrazione trasparente | Modulistica | Dati e statistiche | Open data | Contatti

Stai consultando: Home > INAIL in caso di > **Verifica impianti e attrezzature**

INAIL PER
Gli utenti dell'Istituto

INAIL IN CASO DI
Cosa fare per

INAIL in caso di DA FA
L'attività

INAIL REGIONI
Informazioni dalle regioni

POST-IT

NEWS

Denunce telematiche amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato >>

PARTECIPA! Consultazione pubblica sulle riforme costituzionali >>

DURC: Recapito esclusivamente via PEC >>

Concorso per fisioterapista:

Vai a Post-it >>

SERVIZI ONLINE

DURC

SALA STAMPA

SICUREZZA SUL LAVORO

RICERCA

SuperAble INAIL
Il Contact Center integrato per la disabilità

SITI UTILI

INAIL in caso di

- Gestione rapporto assicurativo
- Pagamento premio casalinghe
- Incentivi per la sicurezza
- Comunicazione nominativi degli RIs
- Dichiarazione unità produttiva
- Comunicazione medico competente
- Verifica impianti e attrezzature**
- Lavoro all'estero
- Infortunio sul lavoro
- Malattia professionale
- Riabilitazione, protesi e reinserimento

Verifica impianti e attrezzature


La prevenzione attraverso il controllo dell'efficienza delle attrezzature e della rispondenza alle norme di sicurezza. Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente. Secondo le disposizioni dell'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Prima verifica impianti, scopri come fare. Spetta alle aziende richiedere la verifica all'Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. È necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall'Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche

MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inail.it



Scorrete verso
il fondo della pagina
e cliccate sui link utili

[Elenco degli uffici Inail](#) (competenti per territorio a cui inviare le dichiarazioni di conformità e le comunicazioni obbligatorie di variazione degli impianti)

Elenco dei soggetti abilitati nelle regioni

- [Abruzzo](#) (.pdf 210 kb)
- [Alto Adige](#) (.pdf 200 kb)
- [Basilicata](#) (.pdf 250 kb)
- [Calabria](#) (.pdf 200 kb)
- [Campania](#) (.pdf 200 kb)
- [Emilia Romagna](#) (.pdf 215 kb)
- [Friuli Venezia Giulia](#) (.pdf 190 kb)
- [Lazio](#) (.pdf 235 kb)
- [Liguria](#) (.pdf 200 kb)
- [Lombardia](#) (.pdf 220 kb)
- [Marche](#) (.pdf 210 kb)
- [Molise](#) (.pdf 197 kb)
- [Piemonte](#) (.pdf 212 kb)
- [Puglia](#) (.pdf 225 kb)
- [Sardegna](#) (.pdf 216 kb)
- [Sicilia](#) (.pdf 200 kb)
- [Toscana](#) (.pdf 190 kb)
- [Trentino](#) (.pdf 214 kb)
- [Umbria](#) (.pdf 215 kb)
- [Val D'Aosta](#) (.pdf 229 kb)
- [Veneto](#) (.pdf 200 kb)


(ultimo aggiornamento: settembre 2013)



MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inail.it



Scorrete verso
il fondo della pagina
e cliccate sul modulo
relativo all'attrezzatura
che possedete

Sollevamento

- Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 84 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 84 Kb)
Precisioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009
(.pdf 68 Kb)
- Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 88 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 88 Kb)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 80 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 80 Kb)
- Carri raccogli frutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 72 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 70 Kb)
- Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 86 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 87 Kb)
- Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 75 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 77 Kb)
- Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 78 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 79 Kb)
- Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 74 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 72 Kb)

Normativa e documentazione

Leggi anche

MODULISTICA

Scaricabile dal sito www.inail.it



Modelli di denuncia di messa in servizio/immatricolazione e richiesta prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro disponibili su INAIL

Sollevamento

Materiali con portata superiore a 200 Kg

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 194 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 194 Kb\)](#)

Ascensori e montacarichi da cantiere

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 88 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 88 Kb\)](#)

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 84 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 84 Kb\)](#)

Carri raccogli frutta

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 64 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 68 Kb\)](#)

Idroestrattori

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 80 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 88 Kb\)](#)

Ponte mobile sviluppabile su carro

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 76 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 76 Kb\)](#)

Ponti sospesi e relativi argani

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 72 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 72 Kb\)](#)

Scale aeree ad inclinazione variabile

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 68 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 72 Kb\)](#)

Ponti sollevatori per veicoli

Riconoscimento idoneità ponti pesanti (officina)

[\(.word - 39 kb\)](#)

Riconoscimento idoneità ponti pesanti (fabbricante)

[\(.word - 41 kb\)](#)

Riconoscimento idoneità ponti leggeri (officina)

[\(.word - 35 kb\)](#)

Riconoscimento idoneità ponti leggeri (fabbricante)

[\(.word - 33 kb\)](#)

MODULISTICA

Scaricabile dal sito www.inail.it



Modelli di denuncia di messa in servizio/immatricolazione e richiesta prima verifica periodica delle attrezzature di lavoro disponibili su INAIL

Attrezzature a pressione

Forni

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 180 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 168 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 164 Kb\)](#)

Generatori di vapore

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 188 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 172 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 172 Kb\)](#)

Recipienti

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 184 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 168 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 172 Kb\)](#)

Tubazioni

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 180 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 164 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 168 Kb\)](#)

Insiemi

- Insiemi considerati unità indivisibili (UI)

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 268 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 260 Kb\)](#)

Richiesta prima verifica periodica

[\(.pdf 264 Kb\)](#)

- Insiemi non considerati unità indivisibili (UI)

Denuncia di messa in servizio/immatricolazione

[\(.pdf 280 Kb\)](#)

Richiesta di verifica messa in servizio

[\(.pdf 268 Kb\)](#)

Riscaldamento

Denuncia impianto centrale di riscaldamento ad acqua calda

[\(.pdf 52 Kb\)](#)

Mod. RD [\(.pdf 41 Kb\)](#)

Mod. RR [\(.pdf 60 Kb\)](#)

Mod. RR/Circuiti [\(.pdf 30 Kb\)](#)

Mod. RR/Generatori [\(.pdf 40 Kb\)](#)

Richiesta di verifica impianto di riscaldamento ad acqua calda

[\(.pdf 52 Kb\)](#)

Richiesta verifica periodica impianti con potenzialità superiore a 116 Kw

[\(.pdf 104 Kb\)](#)

Impianti di messa a terra

Modello di trasmissione dichiarazione di conformità per impianti di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche

[\(.pdf 72 Kb\)](#)

RUOLO DI INAIL PER LE PVP

TITOLARE DI FUNZIONE PER LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE

Denuncia di messa in servizio: registro di tutte le attrezzature presenti nel Territorio del Dipartimento.

Assegnazione numero di matricola

Esecuzione (diretta o con affidamento incarico a SA) delle Prime Verifiche Periodiche: La Prima delle Verifiche Periodiche va eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro. Pertanto, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità, il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL la Prima delle verifiche periodiche, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.inail.it

Costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata

Controllo dell'operato dei soggetti abilitati

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell'attrezzatura di lavoro.

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	<i>Verifica annuale</i>
<i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i>	<i>Verifica biennale</i>
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	<i>Verifica annuale</i>
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali

ATTREZZATURE DI LAVORO (All. VII D. Lgs. 81/08)

Gruppo SC : Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

Gruppo SP : Sollevamento persone

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano

Verifica biennale
Art. 71 D.Lgs 81/08



Ponti sospesi e relativi argani

Verifica biennale
Art. 71 D.Lgs 81/08



Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del panierino x n° di giri > 450 (m x giri/min)

Verifica biennale
Art. 71 D.Lgs 81/08



<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p>Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniero x n° di giri > 450 (m x giri/min)</p>	<p>Verifica triennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p>Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniero maggiore di 500 mm</p>	<p>Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i></p>	<p><i>Verifica annuale</i> Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i></p>	<p><i>Verifica biennale</i> Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<p><i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i></p>	<p>Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i></p>	<p>Verifica annua Art. 71 D.Lgs 81/08le</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10anni</i></p>	<p>Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche triennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

ATTREZZATURE DI LAVORO (All. VII D. Lgs. 81/08)

Gruppo GVR : Gas, Vapore e Riscaldamento

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

Tipologia	Periodicità interventi	Foto
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C</p>	<p>Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</p>	<p>Verifica quinquennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

Apparecchi di sollevamento materiali con P > 200 Kg non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo

Denuncia di messa in servizio a INAIL per matricola

Richiesta di 1° V.P. a INAIL e succ. ASL/SA

periodicità annuale con modalità di utilizzo costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo

periodicità annuale con modalità utilizzo regolare se anno di fabbricazione >10 anni

periodicità biennale con modalità utilizzo regolare se anno di fabbricazione <10 anni

Nota MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
Prot. 15/VI/0021784 - Roma 11/12/2009

il termine “**costruzioni**” non si limita al solo settore delle costruzioni edili, ma ne comprende tutta la gamma di tipologia quali, ad esempio, le costruzioni in acciaio, in legno, e così via comprendendo ogni tipo di opera costruttiva in tutti i settori di attività.

Per quanto attiene al termine “**siderurgico**” comprende le lavorazioni negli stabilimenti per la produzione di: ghisa di prima fusione; acciaio, anche se colato in getti; ferroleghie; semiprodotto (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; latta.

Per il termine “**portuale**” si intendono non solo le attività in cui si effettuano operazioni di carico/scarico di navi e movimentazione containers nei porti, ad esclusione di porti con utilizzo di gru per alesaggio dei natanti e/o ricovero degli stessi, (vedi D.Lgs. 272/99). Comprende anche tutte le attività (cantieristica, diportismo etc.) comunque svolte nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità portuale, le aree retro portuali, nonché le aree di rimessaggio e manutenzione lungo i fiumi.

Per quanto riguarda il termine “**estrattivo**” la definizione può essere tratta dal campo di applicazione del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, rubricato “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee”. A tal proposito valgono, comunque, le considerazioni già espresse sopra, per cui anche le attività correlate all’estrazione mineraria (lapidei), quali la segazione dei blocchi e la lavorazione delle lastre, sono da ricomprendersi tra le attività facenti parte del settore estrattivo, se sottopongono le attrezzature di lavoro a particolari sollecitazioni ambientali (condizioni atmosferiche avverse, polvere) e d’uso (condizioni di impiego intenso e regime di carico pesante).

TRABATTELLI


o più propriamente ponti ad innesto su ruote

I trabattelli o più propriamente ponti ad innesto su ruote sono molto adoperati nei cantieri per la loro versatilità, soprattutto per l'effettuazione di lavori di breve durata di rifinitura o manutenzione.

Circa la perplessità di sottoporre a collaudo e successive verifiche periodiche questo tipo di attrezzature, in relazione a quanto previsto dall'art. 25 del DPR 547/55 che riguarda l'utilizzo di ponti sviluppabili su carro, è stato chiarito che l'utente non ha alcun obbligo di collaudo in quanto "Non può qualificarsi mobile un ponteggio metallico che abbia ruote che servono solo per agevolarne lo spostamento e che quando deve essere utilizzato vengono disattivate mediante stabilizzatori"

confermate dal testo unico sulla sicurezza il DLgvo n° 81/08

PORTATA MASS. KG. 700
COMPRESO DUE PERSONE



NO obbligo
1° verifica
periodica e
successive
verifiche
periodiche di cui
all'art. 71,
comma 11 DLgs
81/08 e All. VII

Si altre verifiche
previste all'art.
71, per le
attrezzature di
lavoro

PONTI MOBILI SVILUPPABILI SU CARRO A SVILUPPO VERTICALE AD AZIONAMENTO MANUALE



I ponti sviluppabili a funi su carro hanno la stessa funzione dei trabattelli, con il vantaggio di potersi montare e smontare molto più celermente.

marcati CE sono soggetti a 1°verifica periodica INAIL per la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

sono soggette a verifica periodica biennale (obbligatoria) da parte dell'ASL/ARPA o SA.


Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
--	--------------------------

**PONTI MOBILI
SVILUPPABILI SU
CARRO A SVILUPPO
VERTICALE AD
AZIONAMENTO
MANUALE**




PONTI SVILUPPABILI A FUNI SU CARRO

**PONTI MOBILI
SVILUPPABILI SU
CARRO A SVILUPPO
VERTICALE AD
AZIONAMENTO
MANUALE**



CARRELLI ELEVATORI A FORCHE

NO obbligo di 1° verifica
periodica INAIL e successive
con cadenza annuale
ASL/ARPA o da soggetti
abilitati di cui al DM
11.04.2011



CARRELLI ELEVATORI A FORCHE

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli altri obblighi di verifica, manutenzione ed addestramento del personale di cui al T.U.

Accordo 22 febbraio 2012 - Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008)

7. Carrelli commissionatori

Circolare M.L. n.23 del 13.08.2012

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*), secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.



Carrelli
Commissionatori
verticali



Carrelli
Commissionatori
orizzontali

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”, non rispondono alla definizione di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“**apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa**”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’art.71, commi 4 e 8 del D.Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell’attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all’atto della riattivazione dell’attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo utilizzo.

Carrelli semoventi a braccio telescopico

1° verifica periodica INAIL e successive con cadenza annuale ASL/ARPA o da soggetti abilitati di cui al DM 11.04.2011

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Nota interna di chiarimento INAIL del 20.03.2012




5. Messa in servizio/immatricolazione e prima verifica periodica di carrelli semoventi a braccio telescopico con funzioni aggiuntive

Dall'entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011 inerente le tariffe per le attività di verifica periodica, i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori e/o attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento cose e/o sollevamento persone devono essere considerati come una singola attrezzatura e pertanto, ai fini dell'immatricolazione, identificati con assegnazione di un'unica matricola. Nel modulo di comunicazione di messa in servizio/immatricolazione e nella richiesta di prima verifica periodica il datore di lavoro dovrà comunque indicare le eventuali funzioni aggiuntive del carrello, riferite agli accessori e/o attrezzature intercambiabili effettivamente a disposizione del datore di lavoro.

All'atto della prima verifica il tecnico INAIL procederà alla compilazione della scheda tecnica del carrello semovente a braccio telescopico, integrandola con le parti delle schede tecniche relative alle altre funzioni necessarie alla completa descrizione dell'attrezzatura; il verbale di prima verifica periodica sarà unico e dovrà specificare che trattasi di carrello semovente con funzioni aggiuntive.

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RELATIVE AGLI APPARECCHI DESTINATI AL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE



INAIL

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA

**dr. ing. Michele De Mattia
Direttore Unità Operativa Territoriale di Milano**

*Grazie per l'Attenzione e
buon lavoro*